



Comune di Corigliano-Rossano
Capofila AMBITO TERRITORIALE SOCIALE
CORIGLIANO-ROSSANO

ACCORDO

ex art. 15 Legge n. 241/1990

per il potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali

L'anno Duemilaventiquattro (2024) addì__ (__) del mese di __ (__) alle ore__, secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, nel Palazzo comunale del **Comune di Corigliano-Rossano** sono presenti:

1. il Comune di **Corigliano-Rossano (Capofila)**, rappresentato dal Sindaco *pro tempore*
2. il Comune di **Caloveto**, rappresentato dal Sindaco *pro tempore*
3. il Comune di **Calopezzati**, rappresentato dal Sindaco *pro tempore*
4. il Comune di **Cropolati**, rappresentato Sindaco *pro tempore*
5. il Comune di **Crosia**, rappresentato dal Sindaco *pro tempore*
6. il Comune di **Longobucco**, rappresentato dal Sindaco *pro tempore*
7. il Comune di **Paludi**, rappresentato dal Sindaco *pro tempore*
8. il Comune di **San Cosmo Albanese**, rappresentato dal Sindaco *pro tempore*
9. il Comune di **San Giorgio Albanese**, rappresentato dal Sindaco *pro tempore*
10. il Comune di **San Demetrio Corone**, rappresentato dal Sindaco *pro tempore*
11. il Comune di **Vaccarizzo Albanese** rappresentato dal Sindaco, *pro tempore*

Richiamata

- la Legge Regionale 23/2003 rubricata "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria", avente la finalità, in attuazione della L. 328/2000, della programmazione e realizzazione sul territorio di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione, come riformata dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18.1.2001 e della Legge n. 328 del 2000;

- La DGR n. 210 del 22.06.2015, così come integrata e modificata con DGR n. 32 del 09.02.2016 e DGR 365 del 27.09.2016, DGR n. 410 del 21.09.2018, concernente la "Ridefinizione degli ambiti territoriali intercomunali e riorganizzazione del sistema di offerta per la gestione dei servizi socio-assistenziali e l'approvazione dell'elenco degli Ambiti Territoriali ottimali";

RILEVATO che per effetto delle DGR sopra menzionate i Comuni Corigliano-Rossano, Comune di Caloveto, Comune di Calopezzati, Comune di Cropalati, Comune di Crosia, Comune di Longobucco, Comune di Paludi, Comune di San Cosmo Albanese, Comune di San Giorgio Albanese, Comune di San Demetrio Corone, Comune di Vaccarizzo Albanese sono stati individuati quali Ambito Territoriale Sociale con individuazione di Corigliano-Rossano come comune capofila.

DATO ATTO che:

- ❖ ai fini dello svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi, i predetti Comuni hanno individuato la forma dell'associazione tra Comuni formalizzata mediante Convenzione, ai sensi dell'art.30 del Testo Unico degli Enti locali (D.lgs. 267/2000), approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune Capofila n.111 del 28.12.2020 nonché dai Consigli Comunali di tutti i Comuni dell'Ambito e sottoscritta dai relativi Sindaci in data 17.05.2021;
- ❖ Il funzionamento dell'ATS è disciplinato dai seguenti atti:
 - **Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali** sopra citata;
 - **Regolamento per il funzionamento della Conferenza dei Sindaci** dei Comuni appartenenti all'Ambito", approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 113 del 28.12.2020, nonché ratificato da tutti i Consigli Comunali dell'Ambito;
 - **Regolamento per la composizione ed il funzionamento dell'Ufficio di Piano**, approvato con Delibera del di Consiglio Comunale n. 112 del 28.12.2020, nonché ratificato da tutti i Consigli Comunali dei Comuni dell'Ambito, che disciplina in dettaglio le funzioni ed il funzionamento del predetto Ufficio;

DATO ATTO CHE:

- in seno al predetto Ambito Territoriale, è sempre più avvertita l'esigenza di dotarsi di una organizzazione adeguata alle crescenti necessità, anche in prospettiva della riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali previsto dal processo di riforma regionale.

RILEVATO CHE:

- Il servizio sociale professionale dell'ATS alla data odierna è garantito dal servizio sociale professionale del Comune di Corigliano-Rossano e da personale assunto con incarichi di collaborazione professionale dal Comune Capofila a valere sulle risorse di Quota Servizi Fondo Povertà.

CONSIDERATO che attualmente nel Comune capofila ci sono in organico 5 assistenti sociali a tempo pieno ed indeterminato e nel Comune di Crosia è in organico un assistente sociale a tempo

indeterminato e part-time, mentre negli altri comuni dell'ATS non vi sono in organico Assistenti sociali;

VISTA la Conferenza dei Sindaci n.2 del 27/02/2024;

VISTA la conferenza dei sindaci n.3 del 27.03.2024;

RICHIAMATA la Legge 178/2020 (Legge di Bilancio per il 2021) all'articolo 1, comma 797 e seguenti, che ha introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti, che ha potenziato il sistema dei servizi sociali territoriali, attraverso la concessione di un contributo economico statale per l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali da parte degli ambiti territoriali e dei Comuni che ne fanno parte;

DATO ATTO che il predetto contributo, di natura strutturale, ammonta:

- ad un max di 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 residenti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000 residenti;
- ad un max di 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

PRESO ATTO che:

- L'articolo 57, comma 3-septies, del dl 104/2020, convertito in legge 126/2020, prevede che: «a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente».

- Il comma 801 (dell'art. 1) della citata legge di Bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020), prevede che alle assunzioni finanziate a valere sulle risorse ministeriali si applica la disciplina prevista dall'art. 57, comma 3-septies, del DL n. 104/2020, in base al quale le spese di personale eterofinanziate, e le corrispondenti entrate, non rilevano ai fini del rispetto dei valori-soglia individuati dal DM 17 marzo 2020 per la definizione della capacità assunzionale dei Comuni».

- La legge di Bilancio 2022 (l. n. 234/2021), con i commi 734- 735 dell'art. 1, modifica l'art. 1, c. 449, lettera d-quinquies), della legge n. 232/2016, specificando che la quota del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC), finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali, tiene conto del LEP di 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti, definito dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. 797), affinché venga raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla Commissione per i fabbisogni standard, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500. La norma estende altresì a questi contributi le deroghe ai vincoli finanziari alla spesa di personale stabiliti dal richiamato comma 801 della legge di Bilancio 2021.

- L'articolo 1, co. 449, lettera d-quinquies della Legge 232 dell'11.12.2016, è intervenuto nella determinazione della dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) individuando e destinando specifiche risorse al finanziamento ed allo sviluppo dei servizi sociali comunali, svolti in forma singola o associata dei comuni delle regioni a statuto ordinario e rilevato che dette risorse hanno carattere di stabilità con andamento in aumento nel tempo; le suddette

risorse sono da intendersi a specifica destinazione in relazione alla finalità cui le stesse sono dirette, includendosi a pieno titolo la possibilità di procedere ad assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato di figure specifiche nell'ambito dei servizi sociali e che l'utilizzo della spesa è soggetto a monitoraggio annuale attraverso il SOSE. Le somme risultanti non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di esercizio di cui al medesimo terzo periodo del citato comma 449, sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni, o in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 24.12.2012;

DATO ATTO che lo schema del presente Accordo è stato approvato dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del ----- (verbale prot. ---- del -----) ed è stato approvato dai Comuni facenti parte dell'ATS con le deliberazioni di seguito citate:

deliberazione della G.C. del Comune di Corigliano-Rossano (Capofila) n° _____ del ____
deliberazione della G.C. del Comune di Caloveto n° ____ del ____
deliberazione della G.C. del Comune di Crosia n° del ____
deliberazione della G.C. del Comune di Calopezzati n° del ____
deliberazione della G.C. del Comune di Cropalati n° del ____
deliberazione della G.C. del Comune di Longobucco n° del ____
deliberazione della G.C. del Comune di Paludi n° del ____
deliberazione della G.C. del Comune di San Cosmo Albanese n° del ____
deliberazione della G.C. del Comune di San Demetrio Corone n° del ____
deliberazione della G.C. del Comune di Vaccarizzo Albanese n° del ____

VISTI:

1. Legge di bilancio 2021;
2. Nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 1139 del 04.02.2021;
3. Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 15 del 04.02.2021;
4. Nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 1447 del 12.02.2021;
5. Nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 1447 del 12.02.2021 Allegato 1;
6. Risposte alle domande frequenti - FAQ Ministero del lavoro e delle politiche sociali sul potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali;
7. Corte dei Conti Lombardia/ 65 /2021/PAR Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia - Deliberazione sulla richiesta di parere del Comune di San Vittore Olona (MI) - Depositata in Segreteria il 22 aprile 2021;
8. Nota del MLPS mps_ips.41. REGISTRO UFFICIALE.U.0010981.06-12-2022
9. Nota MLPS n. 11655 del 19 dicembre 2022
10. Nota Ministero dell'Interno n. 34843 del 15 dicembre 2022
11. Nota MLPS n. 10720 del 30 novembre 2022

TUTTO CIÒ PREMESSO, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La premessa è parte sostanziale ed integrante del presente Accordo

Art. 1 – Oggetto

Il presente Accordo stipulato ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, ha per oggetto l'introduzione di un livello minimo delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore (assistente sociale) ogni 6500 abitanti con il fine di raggiungere progressivamente il livello essenziale costituito da un operatore (Assistente Sociale) ogni 5.000 abitanti per l'accesso a un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti.

In quest'ottica, ai fini di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, la Legge 178/2020 (Legge di bilancio per il 2021) all'articolo 1, comma 797 e seguenti, ha previsto l'erogazione di un contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali (ATS) in ragione del numero di assistenti sociali impiegati a tempo indeterminato, in termini di equivalente a tempo pieno, in proporzione alla popolazione residente.

Mediante il presente accordo si intende dare corso e disciplinare la procedura di assunzione del personale "Assistente sociale", tramite procedure di selezione, per la stipula di contratti a tempo INDETERMINATO E FULL TIME attingendo annualmente e sine die) al Fondo di Solidarietà Comunale – parte della quota D6 di ciascun Comune nonché mediante l'integrazione con gli ulteriori finanziamenti e contributi di cui alla L.178/2021 e/o al Fondo Povertà;

Art. 2 - Finalità e obiettivi

Le finalità perseguite mediante la stipula del presente Accordo sono quelle di:

- garantire omogeneità nell'erogazione dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) su tutto il territorio dell'ambito;
- sviluppare economie di scala nell'erogazione dei servizi;
- sviluppare e qualificare i servizi sociali dell'ambito territoriale.

Tali finalità vengono perseguite mediante l'assunzione a tempo indeterminato del numero di assistenti sociali pari al livello essenziale delle prestazioni sopra definito, l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata dei servizi, presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano Sociale di Zona, che rappresenta lo strumento attraverso il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le misure relative ai servizi socio-sanitari, nonché il necessario impulso per il miglioramento dei servizi sull'intero territorio intercomunale.

La popolazione dell'ATS alla data del 31.12.2022 è pari a **96.918** abitanti. Al fine di raggiungere il LEPS previsti dalla normativa l'ATS dovrà raggiungere il rapporto tra n. abitanti/assistenti sociali per come dettagliato nel prospetto di seguito riportato.

N	Comune	Popolazione Istat al 31.12.2022 ¹
1	Corigliano-Rossano	74.300
2	Calopezzati	1.269
3	Caloveto	1.106
4	Cropalati	998
5	Crosia	9.704
6	Longobucco	2.613
7	Paludi	966
8	San Cosmo Albanese	584
9	San Demetrio Corone	3.064
10	San Giorgio Albanese	1.314
11	Vaccarizzo Albanese	1.000
	TOT	96.918

¹ Fonte Demo Istat

Popolazione n. Dati Istat 2022	Rapporto Assistente Sociale (1:6500) q/6500	Rapporto Assistente Sociale (1:500) q/5000	Rapporto Assistente Sociale (1:4000) q/4000
96918	15	20	24

I procedimenti e gli endoprocedimenti funzionali al reclutamento del personale in numero necessario al raggiungimento dell'obiettivo di 20 assistenti sociali, verrà curata dal Settore Risorse Umane del Comune Capofila

Art. 3 – Deroghe ai fini del contenimento delle spese del personale

Il comma 801 della legge di Bilancio 2021, nel richiamare le deroghe ai fini del contenimento delle spese di personale, include anche la sterilizzazione delle spese di personale eterofinanziate (art. 57, comma 3-septies del D.L. 104/2020). Pertanto, a decorrere dall'anno 2021, le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione (13 ottobre 2020) del D.L.104/2020, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n.58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

Art. 4 - Risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni

Le "corrispondenti entrate correnti" hanno natura strutturale e permettono al comune capofila dell'ATS di procedere con le assunzioni previste in deroga, alla verifica del valore soglia sopra descritto e per come previsto, dal comma 801 della Legge di Bilancio, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (in deroga, pertanto, al previsto tetto supremo per le spese di personale alla luce della legge di conversione del D.L. 90/2014, art.1 comma 557-quater della legge finanziaria del 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296), ed alla dotazione organica, trattandosi di assunzioni a tempo indeterminato eterofinanziate.

La normativa di riferimento contempla le seguenti "corrispondenti entrate correnti":

1. Fondo di solidarietà comunale – QUOTA D6;
2. Contributo Legge di bilancio per il 2021;
3. Quota Servizi Fondo Povertà – QSFP.

Le fonti di finanziamento di cui al capoverso che precede saranno utilizzate come da nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali m_lps.41. REGISTRO UFFICIALE.U.0010981.06-12-2022, di cui si riporta schema sintetico:

SCHEMA SINTETICO ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI ASSISTENTI SOCIALI			
Rapporto Pop / Assistenti sociali	QSFP	Contributo Assistenti sociali	Fondo Solidarietà Comunale
Inferiore a 1:6.500	SI	NO	SI*
Da 1:6.500 a 1:5.000	NO	SI (40mila)	
Da 1:4.999 a 1:4.000	SI, parte eccedente 20mila	SI (20mila)	
Superiore a 1:4.000	SI	NO	
			<i>*in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale</i>

Fino all'anno 2026, la primaria fonte di finanziamento delle assunzioni sarà costituita dalla Quota D6 del Fondo di Solidarietà Comunale devoluto dai Comuni al Comune Capofila, secondo le modalità meglio dettagliate nel successivo art. 5. Solo in caso di incapacità verranno utilizzati gli altri fondi a disposizione del Comune Capofila.

Art. 5 – Meccanismo di assunzione

Il comune di Corigliano-Rossano, in quanto capofila dell'ATS, a cui spettano tutte le funzioni della gestione associata, inclusa la gestione di tutti i fondi, contributi e finanziamenti afferenti l'ambito, assicura il corretto funzionamento dei servizi sociali attraverso la struttura burocratica dell'Ufficio di Piano ed il personale assunto con oneri a carico di specifici finanziamenti con le modalità di seguito dettagliate.

L'assunzione del personale con qualifica di assistente sociale, da reclutarsi tramite procedure selettive secondo i requisiti di cui alla normativa vigente in materia, sarà attuata dal Comune Capofila previa l'approvazione del programma di fabbisogno del personale che prevede l'assunzione, extra dotazione organica e mediante il ricorso al meccanismo del cosiddetto "eterofinanziamento" che "neutralizza" le spese conseguenti, mediante contratti a tempo pieno ed indeterminato delle assistenti sociali che abbiano i requisiti previsti dalla normativa in vigore.

Per tutti i Comuni dell'Ambito sarà garantito il Servizio Sociale Professionale, come da CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI (ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000) tra i Comuni dell'Ambito Territoriale approvata, che sarà appositamente integrata per disciplinare l'utilizzo delle nuove figure, che dovranno essere opportunamente coordinate da parte del Comune Capofila in accordo con i singoli Comuni, al fine di garantire uniformemente il servizio sociale professionale in tutto l'Ambito.

I singoli comuni provvederanno, a trasferire al Comune di Corigliano-Rossano, in qualità di Comune Capofila dell'ATS, ad intervenuta assunzione, una quota del proprio D6 per come determinato annualmente dal Ministero. L'ammontare della quota sarà definita annualmente in base agli stanziamenti annuali sul D6 definiti appunto dal Ministero e tenendo altresì conto di eventuali variazioni del costo del personale. Per l'anno 2024 la quota da trasferire (determinata su 12 mensilità e considerando una spesa di personale di 38.000/annuo/cadauno) è dell'82% del D6, in quanto questa percentuale permette di raggiungere l'obiettivo minimo di assistenti sociali pari a 1/6.500 abitanti, considerato che la spesa per le altre 5 assunzioni programmate, corrispondenti al rapporto 1/5000, sarà coperta dal contributo statale di € 40.000,00/cadauno. Si rappresenta pertanto che per l'anno 2024 la quota D6 è quantificata, su base annua, come di

seguito riportato (per l'erogazione effettiva questa stessa somma va rapportata ai mesi coperti dalla prestazione derivante dall'intervenuta assunzione)

N	Comune	Popolazione Istat al 31.12.2022 ²	D6 annualità 2024	Quota D6 da trasferire, determinata su base annua (82% di D6)
1	Corigliano-Rossano	74.300	561.749,33 €	460.634,45 €
2	Calopezzati	1.269	7.579,83 €	6.215,46 €
3	Caloveto	1.106	5.841,58 €	4.790,10 €
4	Cropalati	998	7.579,83 €	6.215,46 €
5	Crosia	9.704	55.824,05 €	45.775,72 €
6	Longobucco	2.613	15.972,55 €	13.097,49 €
7	Paludi	966	5.552,61 €	4.553,14 €
8	San Cosmo Albanese	584	2.942,30 €	2.412,69 €
9	San Demetrio Corone	3.064	19.423,43 €	15.927,21 €
10	San Giorgio Albanese	1.314	7.553,11 €	6.193,55 €
11	Vaccarizzo Albanese	1.000	5.954,14 €	4.882,39 €
	TOT	96.918	695.972,76 €	570.697,66 €

Il trasferimento della quota del D6 al Comune capofila dovrà essere effettuato inderogabilmente entro e non oltre il mese di gennaio di ogni anno; in sede di prima applicazione esclusivamente per l'annualità 2024 lo stesso andrà trasferito entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto con i nuovi assunti e va rideterminata in misura corrispondente alla parte residua dell'anno coperta dal servizio, al fine di poter consentire al comune capofila il regolare pagamento degli emolumenti del personale oggetto del presente accordo. Dalla quota determinata annualmente i comuni aventi già in organico assistenti sociali, deterranno la relativa spesa, poiché gli assistenti sociali anche se già assunti, concorrono a determinare l'obiettivo minimo previsto dalla legge

Ad inizio anno quindi verrà effettuata la previsione della spesa e la puntuale quantificazione dell'etero finanziamento, tra le risorse disponibili in capo all'ATS per finanziare il servizio sociale professionale (FSC percentuale quota D6, QSFP e contributi legge di bilancio 2021).

Il trasferimento della quota D6 al comune capofila, eventualmente e se necessario integrata con ulteriori risorse disponibili (contributo della legge di bilancio 2021 e fondo povertà) dovrà garantire la copertura del costo complessivo del personale comprensivo di ogni onere accessorio.

Il comune capofila procederà ad adeguare annualmente il proprio fondo risorse delle decentrate. Per l'anno 2024, qualora la quota del D6 conferita dai Comuni associati al Comune Capofila sia superiore alla quota necessaria per il pagamento di ogni compenso al personale assunto a tempo indeterminato, eventuali eccedenze potranno essere utilizzate per il potenziamento dei servizi sociali professionali, previo indirizzo da parte della Conferenza dei Sindaci

Art. 6 – Durata

Il meccanismo di integrazione e di trasferimento delle risorse si ripeterà di anno in anno tenuto conto della normativa che stabilisce come le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n.58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento.

² Fonte Demo Istat

La natura strutturale delle risorse del **Fondo di Solidarietà Quota D6, della Legge di Bilancio 2021, e della Quota Servizi Fondo Povertà** (da utilizzare a consuntivo per eventuale copertura dei costi in caso di insufficienza del FSC) è definita dalla normativa e dai documenti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di seguito riportati:

Con riferimento al **contributo voce D6 Fondo di solidarietà comunale** si fa riferimento sempre alla normativa e ai documenti del Ministero, ove riportano testualmente:

1. *Si evidenzia che lo stesso articolo 1 della legge n. 178/2020, ai commi 791-794, ha stanziato ulteriori risorse per il rafforzamento dei servizi sociali territoriali, attraverso un'integrazione del fondo di solidarietà comunale di 215 milioni nel 2021, in crescita fino a 651 dal 2030. L'intervento prevede che gli obiettivi di servizio cui vincolare tali risorse siano definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione per i fabbisogni standard. Sono in corso interlocuzioni tecniche con tale Commissione ai fini di garantire la massima efficacia combinata dei due interventi anche per i comuni e gli Ambiti territoriali che presentano condizioni di maggiore sofferenza in ambito di servizi sociali;*
2. *alla finalità di potenziamento dei servizi possono concorrere le risorse che l'articolo 1, comma 791 della legge di bilancio 2021 dedica al rafforzamento del fondo di solidarietà comunale per lo sviluppo e l'ampliamento dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata;*
3. ***L'articolo 1, co. 449 lettera d-quinquies della legge 232/2016 prevede che la Quota D6, sono "risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente raggiunto, alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali epopolazione residente pari a 1 a 6.500";***
4. *l'articolo 1, co. 449 lettera d-quinquies della legge 232/2016 destinato, alla Quota D6 euro 215.923.000 euro per l'anno 2021, a 254.923.000 euro per l'anno 2022, a 299.923.000 euro per l'anno 2023, euro 345.923.000 euro per l'anno 2024, euro 390.923 per il 2025; euro 442.923 per l'anno 2026; euro 501.923,00 per l'anno 2027; euro 559.923,00 per l'anno 2028; euro 618.923,00 per l'anno 2029; euro 650.923,00 per l'anno 2030 , e quindi con andamento incrementale fino a regime;*

Con riferimento al **Fondo Povertà** si precisa che il finanziamento nel bilancio dello Stato **ha natura strutturale**, cosicché il finanziamento previsto dalla **Legge di Bilancio 2021 ha anch'esso natura strutturale**. Non è un una tantum e non riguarda solo le nuove assunzioni. Dunque, ciascun Ambito avrà diritto al contributo di 40.000 o 20.000 euro per i relativi assistenti sociali *fintantoché il numero di assistenti sociali in proporzione ai residenti si manterrà sopra le soglie previste dalla normativa.*

Art. 9 - Spese contrattuali

Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d'uso, a cura della parte richiedente. Inoltre l'atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 dell'allegato "B" al D.P.R. n. 642/72 come modificato dal D.P.R. n. 955/82, in quanto trattasi di contratto tra amministrazioni pubbliche.

Art. 10 - Modifica e/o integrazione

Il presente Accordo può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso di validità con le stesse modalità di approvazione della stessa.

Art. 11 – Cronoprogramma

<i>Step procedurali</i>				
	Aprile 2024	Maggio 2024		
Sottoscrizione del presente Accordo in Conferenza dei Sindaci				
Aggiornamento Fabbisogno del personale 2024 del comune capofila				
Procedura _____				

Art. 12 - Norme transitorie e rinvio

Per quanto non previsto nel presente Accordo, le parti fanno riferimento alla normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente